

Piano di Tutela delle Acque in Regione Veneto: modifiche relative a scarichi idrici e tutela quantitativa delle acque sotterranee

A cura della Dott.ssa Barbara Zecchin

Con DGRV 1534 del 03/11/2015 pubblicata nel BUR n.110 del 20/11/2015, la Regione Veneto ha emanato nuove modifiche alle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA) attualmente in vigore (DCR 107 del 05/11/2009 e s.m.i.). Le modifiche introdotte, relative agli articoli 33, 34, 37, 38, 39, 40 e 44, sostanzialmente riguardano gli adempimenti previsti in tema di scarichi idrici e la tutela quantitativa delle acque sotterranee.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, la Regione tende una mano alle aziende; visto infatti il periodo di crisi economica appena passato e ancora non del tutto concluso, considerando che gli adeguamenti richiesti alle aziende dal PTA prevedono interventi spesso onerosi e che altri interventi devono invece rientrare nel Piano d'Ambito, vengono allungati i tempi di adeguamento e concesse delle possibilità di deroga in più, nell'ottica di creare delle condizioni favorevoli perché quanto previsto dal Piano non resti disatteso.

Nello specifico, per gli **stabilimenti industriali**, nei quali c'è l'obbligo di collettamento e scarico separati per le acque di processo, le acque meteoriche e le eventuali acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico (eccetto alcuni casi di dimostrata impossibilità tecnica) il termine che inizialmente era di fine 2010 per l'adeguamento delle reti esistenti (evidentemente non ancora conformate) è stato modificato in "*tempi fissati dall'autorità preposta all'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico*" (art.37).

Relativamente agli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura, in art.38 è previsto che il gestore della rete fognaria possa derogare ai limiti allo scarico previsti dal PTA (eccetto per alcuni specifici parametri) ma che tale deroga non possa più essere applicata dopo il 31/12/2015 per le reti fognarie dove siano presenti sfioratori. Considerando che tale evenienza è nella realtà molto frequente, la Regione interviene su due fronti: da un lato (modifica dell'art. 33) allunga i termini concessi ai gestori della fognatura per l'adeguamento degli sfiori esistenti; dall'altro, concede la possibilità della deroga di cui sopra fino al 31/12/2018.

Infine, in art.39 vengono riordinate e semplificate le casistiche nelle quali deve essere richiesta l'**autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche**, andando anche in questo caso a modificare i tempi di adeguamento. Il piano di adeguamento che infatti doveva già essere stato presentato entro fine 2012, può ora essere presentato con termine del 29/02/2016, con relativo cronoprogramma dei lavori; la realizzazione degli adeguamenti pianificati, invece, il cui termine era il 31/12/2015, andrà fatta entro il 31/12/2018.

Per ciò che concerne la **tutela quantitativa delle acque sotterranee** (art.40), invece, si parte dal presupposto che, fortunatamente, dalle elaborazioni dei dati sui livelli di falda degli ultimi anni sembra essersi arrestata la tendenza all'abbassamento ed in alcuni casi tale tendenza si è addirittura invertita¹.

Nel Piano in vigore finora, infatti, a seguito della preoccupante diminuzione dei livelli di falda registrata in passato in tutta la Regione, erano stati sottoposti a tutela 210 Comuni nei quali venivano adottate norme restrittive relativamente ai prelievi idrici sotterranei. Va ricordata infatti la notevole importanza delle acque sotterranee in Veneto, specie nelle zone di media ed alta pianura, dove queste alimentano quasi tutti gli acquedotti pubblici nonché, nelle zone non servite, i pozzi privati ad uso potabile.

A seguito quindi dei dati ottimistici più recenti, ma anche di un lavoro di ricognizione dei pozzi che alimentano gli acquedotti pubblici, la Regione ha deciso di ridurre a 138 il numero di Comuni il cui territorio è sottoposto a tutela, limitandola inoltre agli intervalli di profondità nei quali ricadono gli acquiferi da salvaguardare (almeno nei Comuni dove si sono individuate le profondità). Sono state poi fatte anche altre modifiche all'art.40 sempre improntate ad un uso della risorsa idrica un po' meno restrittivo rispetto al passato: nelle zone sottoposte a tutela il rinnovo delle vecchie concessioni rilasciate a qualsiasi uso (sempre salvo verifica della sostenibilità) può ora, diversamente da prima, essere rilasciato anche con eventuali varianti in aumento della portata; nel resto della Regione, inoltre, le derivazioni per vari usi che in passato potevano essere comunque concesse solo nel limite di una portata media inferiore a 3 l/s, possono ora essere ammesse, con le adeguate valutazioni, anche oltre questo limite.

Barbara Zecchin

Pubblicato il 21 dicembre 2015

¹ Si veda "*Motivazioni delle modifiche apportate alle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque*", Allegato B DRGV 1534 del 03/11/2015.